

03 GEN. 2018



MINISTERO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL  
COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA

Alla Regione Veneto  
Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni  
UO Commissioni VAS VINCA NUVV  
*coordinamento.commissioni*  
*@pec.regione.veneto.it*

Segretariato regionale del MiBACT  
Per il Veneto  
VENEZIA  
*mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it*

Prot. n° 0070

Cl. 34.10.01/1

*Riscontro nota Regione Veneto prot. 399297 del 25-09-2017, acquisita con prot. 15548 del 25-09-2017*  
*Nota Regione Veneto prot. 493213 del 24-11-2017, acquisita con prot. 15677 del 29-09-2017*

**OGGETTO:** Venezia, Lido - Piano particolareggiato dell'Arenile del Lido – Adozione con Delibera C.C. n. 54 del 7 maggio 2007 - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.-

Con riferimento alla Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di cui all'oggetto la scrivente Soprintendenza, viste le circolari nn. 5 e 6 del 19 marzo 2010 della cessata Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e la circolare n. 26/2012 della cessata Direzione regionale, finalizzate alla disciplina della materia, visto il Rapporto Ambientale Preliminare relativo all'intervento in oggetto, vista la richiesta di integrazione di questo Ufficio del 27 ottobre 2017, ns prot. 14168, visti gli elaborati di aggiornamento del rapporto ambientale preliminare, inoltrato dalla Regione del Veneto e redatto dal proponente ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 152/2006, esprime quanto segue.

Si premette che valutazione sull'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (screening) ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. non riguarda tanto il progetto architettonico, ma piuttosto lo strumento di piano/programma, si evidenzia che la valutazione di merito della scrivente è relativa alla verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistica e quindi con i vincoli esistenti e con quelli eventualmente in itinere, ovvero agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione degli strumenti in oggetto.

L'esame del Rapporto Ambientale Preliminare relativo all'intervento ha chiarito che "l'arenile del lido è nato (...) come una "spiaggia urbana", (...) con una limitata presenza turistica proveniente da altre zone; è la spiaggia degli abitanti di Venezia, degli abitanti del Lido, con una discreta presenza di frequentatori provenienti dalla terraferma veneziana. E' proprio questa caratteristica che ha portato alla particolare offerta organizzata delle spiagge del Lido, spiagge pensate per accogliere famiglie con necessità di avere uno spazio chiuso, autonomo e riservato all'interno dello stabilimento balneare. Si tratta della capanna, elemento fondativo della struttura degli stabilimenti, (alla base del riconoscimento di una tipicità), costituita da una sorta di piccolo bungalow con un'estensione coperta da una tenda, aggregata in multipli allineati a guardare verso mare, spazio che diventa quasi un'appendice della casa. Negli stabilimenti balneari storici queste capanne si sono fatte notare per originalità e cura estetica delle strutture, diventando elementi identitari e di riconoscimento del paesaggio litoraneo". In particolare "Il Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'isola del Lido di Venezia (...) non contiene accenni allo sviluppo di nuove strutture ma si pone l'obiettivo di regolamentare una situazione esistente da quasi un secolo, ormai consolidata e riconosciuta come una tipicità, cercando di adeguare, ove possibile, la configurazione attuale delle concessioni e delle strutture in esse pre-



senti alle disposizioni della L.R. 33/2002, prevedendo limitati interventi edilizi sugli edifici esistenti". Le principali varianti introdotte riguardano le deroghe richieste relativamente alle dotazioni di parcheggi, al "sistema delle capanne e agli accessi al mare, riconoscendo le specificità geofisiche, culturali e morfologiche dell'arenile del Lido di Venezia, mentre si è ritenuto che per la determinazione della quota minima di spiaggia libera, non fosse necessaria nessuna deroga".

Nello specifico "il Piano Particolareggiato diventerà di fatto lo strumento grazie al quale sarà possibile definire gli ambiti del litorale da dare in concessione, le aree libere e le modalità gestionali con le quali agire sull'arenile del Lido (...). Le azioni di piano previste si riferiscono a:

- revoca, totale o parziale, di alcune concessioni che interessano aree in disuso da diversi anni, dove l'abbandono ha favorito il ricrearsi di habitat dunali originari con valenze ambientali molto alte. Ambiti interessati: zona E;
- rilocalizzazione parziale di alcune concessioni, in particolare quando situate in aree ritenute importanti per la riconnessione funzionale di nuclei altrimenti isolati. Ciò avviene attraverso l'individuazione di una fascia di rispetto delle dune embrionali e prime dune, habitat che presentano dinamiche di recupero estremamente veloci ed efficienti, vietando gli interventi di "spianamento". A livello pianificatorio si traduce nella traslazione di alcune parti delle concessioni, ora situate nel cordone dunale, verso il fronte mare, interessando la fascia direttamente a ridosso della battigia (zona della sabbia nuda), collegata ai servizi fissi dello stabilimento tramite un percorso con strutture rimovibili durante la stagione invernale. Ambiti interessati: Zona B, E;
- definizione di precise indicazioni sulle modalità di pulizia della fascia di battigia, creando zone e nuclei di rispetto della biocenosi non più soggette a pulizia meccanica e totale rimozione del materiale organico spiaggiato. Ambiti interessati: intero arenile;
- creazione di zone stagionalmente interdette all'accesso tramite semplice picchettatura a protezione dei siti riproduttivi dell'avifauna. Ambiti interessati: Zone A,E,F;
- demolizione di alcune strutture localizzate nelle aree dunali più pregevoli e per le quali interventi di restauro ed adeguamento delle reti di servizio comporterebbero impatti non più ammissibili. Ambiti interessati: Zona E;
- riconnessione dunale e retrodunale tramite interventi di restrizione dell'infrastruttura viaria. Ambiti ambientali interessati: Zone A, E.
- concentrazione, in nuclei ravvicinati, delle infrastrutture di servizio ricadenti in aree sensibili ed attualmente diffuse. Ambiti ambientali interessati: Zona E".

E' stata effettuata una "sovrapposizione delle aree in concessione con le aree ad alto valore naturalistico e interessate dalla presenza di habitat. Con l'approvazione dello (...) strumento verranno quindi ridefiniti i perimetri delle superfici in concessione sulla base di valutazioni di carattere ambientale e sulla base di valutazioni tecniche specifiche (maggior dettaglio all'interno della documentazione del piano), eliminando queste sovrapposizioni e traslando alcune parti di concessione verso la fascia a ridosso della battigia, nella zona della sabbia nuda".

Rispetto alla verifica di coerenza del Piano succitato con i vincoli in itinere si segnala che la Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio, in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04), sulla base del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 15 luglio 2009 dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della Regione del Veneto.

E' stata avviata una fase di completa ricognizione, delimitazione e rappresentazione di tutte le aree del territorio regionale soggette a tutela; ne è stata verificata la perimetrazione, tenendo conto delle trasformazioni occorse al paesaggio e individuando nuove aree di interesse paesaggistico. Si evidenzia che tra gli obiettivi del nuovo PTRC a valenza paesaggistica riportati dalla Regione del Veneto (<http://www.ptrc.it>).



Come si evince dall' Allegato A DDR n. 40 del 25/9/2012 (p. 7), al PTRC viene affiancata una "pianificazione d'ambito" che si configura come un momento sostanziale della pianificazione paesaggistica regionale. "Nella logica del Piano (...) i Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA) sono una componente essenziale della pianificazione paesaggistica regionale: la circoscrizione alla scala di Ambito consente la declinazione specifica delle politiche paesaggistiche regionali e l'attivazione di un adeguato confronto con le realtà territoriali locali. (...) Per il primo PPRA si è ritenuto di intervenire sull'ambito "Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave". (...) La redazione del PPRA dell'Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave, (...) è effettuata ai sensi dell'art. 45 ter della LR 11/2004, come previsto nella recente LR 10/2011, ed avrà efficacia di variante agli stessi piani di area, già approvati con valenza paesaggistica ai sensi dell'allora vigente LR 61/85. Tale area, oltre a comprendere una rilevante presenza di ambiti di tutela paesaggistica (...) presenta anche delle realtà interessate da significative dinamiche di trasformazione, rappresentando così il contesto ideale ove pienamente intervenire con la pianificazione paesaggistica (...), ossia coniugare le necessità di tutela dei beni paesaggistici, le esigenze di cura e valorizzazione di tutti i paesaggi e le opportunità di trasformazioni territoriali sostenibili.(...)"

L'area che interessa l'intervento in parola, è assoggettata al PTRC vigente; inoltre essendo localizzata all'interno del PPRA dell'Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave, di prossima adozione all'interno del nuovo PTRC, risulterà quindi assoggettabile anche alla serie di norme paesaggistiche specifiche che verranno proposte.

Ancora con riferimento alla verifica di coerenza del Piano succitato con i vincoli in itinere si evidenzia che il Comune di Venezia, in qualità di soggetto referente per il Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna", sta concludendo la fase di redazione del Piano di Gestione, che prevede anche l'individuazione, oltre che di una Core Area (il sito stesso), anche di una Buffer zone. L'area che interessa il Piano in parola è localizzata all'interno del perimetro del sito Unesco.

**Visto il Rapporto Ambientale preliminare e gli elaborati di Piano, rispetto alla verifica di assoggettabilità a VAS la scrivente Soprintendenza, condividendo i contenuti dello strumento e ritenendone gli effetti compatibili se non migliorativi rispetto agli obiettivi di tutela paesaggistica, non ravvisa la necessità che lo stesso sia sottoposto alla fase di verifica ambientale strategica.**

Si trasmette il presente parere alla Regione del Veneto in qualità di ente procedente e al Segretariato regionale MiBACT del Veneto in ordine alle funzioni di cui all'articolo 17, comma 3, lett. n) del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

(arch. Francesco Trovò)  
*Francesco Trovò*

IL SOPRINTENDENTE

(arch. Emanuela Carpani)

*Emanuela Carpani*